

www.chiarellosuppa.it



Decreto Cura Italia - Le novità dei tributi

Slides Avv. Antonio Chiarello



DIFFERIMENTO DI TERMINI AMMINISTRATIVO- CONTABILI

Art.107

Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

CO.1 In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, **è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019** ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:

a) **al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.**

Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;

b) **al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.** Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.

Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

Comma 1 Art. 107

Oggetto

Rendiconto/bilancio di esercizio 2019 (già al 30 aprile)

Destinatari

Enti locali e loro organismi strumentali

Termine

- **30 giugno 2020** per gli enti e organismi diversi dalle società destinatari delle norme del D.lgs. 91/2011 (per gli enti e organismi pubblici vigilati : 30.09)
- **31 maggio 2020** per gli enti e i loro organismi destinatari delle disposizioni del titolo I del d.lgs.118 del 2011

Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

CO. 3 Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 è differito al 31 maggio 2020.

Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono così modificati per l'anno 2020:

- i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno 2020;

- il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020.

Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

Comma 3 Art. 107

Oggetto

**Adozione
bilancio di
previsione**

Destinatari

**Altri enti soggetti
alla contabilità
armonizzata**

Termine

31 maggio 2020

Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

Co.2 Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 **il termine per la deliberazione del bilancio di previsione** di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 **è differito al 31 maggio 2020.**

Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

Co 4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.

Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

QUESTIONE APPROVAZIONE REGOLAMENTO LE REGOLE

Art. 57-bis decreto fiscale

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) Dopo il comma 683 è inserito il presente

 NORMA
SPECIALE

«**683-bis.** In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, i comuni in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 **approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.** Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»

Regola ordinaria (non applicabile per il 2020)

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia....

Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

QUESTIONE APPROVAZIONE REGOLAMENTO LE REGOLE

QUALI SCENARI ?

a) Il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31.05 trascina anche quello di applicazione del regolamento TARI

• **NON CONDIVISIBILE CONTRARIA ALLA NORMATIVA PER IL 2020**

b) Omogeneità sistematica e quindi anche il termine per l'approvazione del regolamento va considerato il medesimo dell'approvazione delle tariffe e quindi il 30 giugno

• **NON CONDIVISIBILE PRIVA DI SUPPORTO NORMATIVO**

c) Si è trattato di un refuso e quindi in sede di conversione si porrà rimedio

• **AUSPICABILE E PROBABILE ma allo stato dell'arte rischiosa**



Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

Comma 2-4 Art. 107

Oggetto

Deliberazione CC modifica regolamento TARI

deliberazione del bilancio di previsione (art. 151 co.1)

Deliberazione CC approvazione tariffe 2020 TARI e Tari corrispettivo

Destinatari

COMUNE

Termine

30 aprile 2020

31 maggio 2020

30 giugno 2020

Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

CO.5 I **comuni possono**, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.**

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.



Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

FACOLTA'

NECESSITA' COMUNQUE DI DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL 2020 ANCHE SE DI CONFERMA DI QUELLE DEL 2019

NON NECESSITA' PREVIA APPROVAZIONE DEL PEF

OBBLIGO DI PROVVEDERE ALL'APPROVAZIONE DEL PEF ENTRO IL 31.12.200

↓
Chi ? Comune o ETC ?

↓
Quale ? PEF 2020 MTR 443 o DPR 158/99

↓
o APPROVAZIONE AUTORITA'


↓
cosa si intende per approvazione?

VALIDAZIONE ETC

Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

...L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

CONGUAGLIO



COME SI DETERMINA ? → In attesa di ARERA si può ipotizzare la differenza tra le due macro categorie di costi (FISSI – VARIABILI) quindi maggior costo PEF 2021 a seconda della ripartizione decisa (1-3 anni) – operazione del PEF 2021

Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

Comma 5 Art. 107

Oggetto

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

Destinatari

COMUNI CHE HANNO APPROVATO TARIFFE 2020 COME TARIFFE 2019

Termine

**31 dicembre 2020
Approvazione PEF**

Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

CO. 6 Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020

CO. 7 I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243- bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.

CO. 8 Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 30 settembre 2020.

CO. 9 Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre 2020.

Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

Comma 6 Art. 107

Oggetto

**Documento
Unico di
Programmazione**

Destinatari

**Enti locali
(Giunta)**

Termine

**30 settembre 2020,
termine per la
presentazione al
Consiglio del DUP
(art.170 co.1 TUEL)**

Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

Comma 7 Art. 107

Oggetto

**Procedure
dissesto e
predissesto**

Destinatari

Enti locali

Termine

30 giugno 2020

- Deliberazione stato dissesto (art.246 co.2)
- Deliberazione di attivazione delle entrate proprie (art.251 co.1)
- Presentazione al M.I. ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art.259 co.1)
- Presentazione nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art.264 co.4)
- Deliberazione del bilancio stabilmente riequilibrato (art.264 co.1)
- Delibera del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art.243-bis co.5)
- Esame e formulazione rilievi e richieste per impugnazione delibera approvazione/diniego piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art.243-quater co.1,2 e 5)

Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

Comma 8 Art. 107

Oggetto

**Intimazione
all'ente
inadempiente di
deliberare il
bilancio di
previsione
stabilmente
riequilibrato**

Destinatari

**Enti locali
(Giunta)**

Termine

**30 settembre 2020,
(art.264 co.2 TUEL)**

Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

Comma 9 Art. 107

Oggetto

**Anticipazione di
cassa per
garantire**

Destinatari

Enti locali (CS)

Termine

**31 dicembre 2020,
(art.243 - quinquies
co.1 TUEL)**

Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

Co.10 In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, è stabilito il differimento dei seguenti termini, stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, è fissato in centottanta giorni;
- b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in centotrentacinque giorni;
- c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in centottanta giorni;
- d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in centocinquanta giorni.

Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

Comma 10 Art. 107

Oggetto

**Termini
scioglimento e
commissariamento
Enti Locali
(dal 18.03 al 31.08)**

Destinatari

**Enti
commissariati**

Termine

- Da 90 a 180 gg. per la sospensione del Prefetto dei CC e nomina commissario (Art.141 co.7)
- Da 45 a 135 gg. dal deposito delle conclusioni della commissione di indagine invio relazione del prefetto per collegamenti criminalità organizzata di tipo mafioso (art.143.co3)
- Da 90 a 180 gg. per il decreto di scioglimento del CC per collegamenti criminalità organizzata di tipo mafioso (art.143.co4)
- Da 60 a 150 gg. il termine per la sospensione degli organi da parte del prefetto (art.143 co.12)

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

Art.67

Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

RIFERIMENTI AD ART.60-61-62 del decreto concernenti differimenti alcuni tributi erariali norma che non si occupa dei tributi degli enti locali

Estratto da Memoria Corte dei Conti del 25.03.2020

L'art. 60 proroga al 20 marzo 2020 i versamenti in scadenza al 16 marzo precedente, operando una generalizzata rimessione in termini per tutti i contribuenti a conferma di quanto preannunciato dal Governo con comunicato stampa del 13 marzo. Con gli articoli 61 e 62 il beneficio fiscale della sospensione dei versamenti viene, viceversa, delimitato sia sul piano oggettivo che soggettivo. Sotto l'aspetto oggettivo **la sospensione riguarda il versamento dell'Iva, delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600/1973, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, mentre sul piano soggettivo la sospensione riguarda, oltre a determinate categorie di contribuenti particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria, le imprese e i professionisti che nel 2019 hanno conseguito ricavi/compensi non superiori a 2 milioni di euro. Sul piano temporale la sospensione, nella maggior parte dei casi, ha per oggetto i versamenti in scadenza nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020**



Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

CO.1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

CO.1 Sono sospesi **dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini** relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Come precisato nella Relazione Tecnica la previsione non ha effetti negativi sul gettito, alla luce del fatto che, nel periodo di sospensione dell'attività, il personale degli enti cui la norma si riferisce non fermerà interamente le lavorazioni in termini istruttori, anche attraverso le modalità di lavoro agile che potranno essere riprese con piena operatività a valle del periodo di sospensione

Il co.1 non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento finalizzate a quelle attività che sollecitano gli spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

Anche se non espressamente vietato è opportuno non emettere in questo periodo atti di rilevanza esterna e cioè destinati ai contribuenti o impattanti nella loro sfera.

Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

LA QUESTIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTENZIOSO

CO.1 Sono sospesi **dall'8 marzo al 31 maggio 2020** i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli **uffici degli enti impositori**.

Art.83 **Co.2**

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penaliove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo....Si intendono altresì sospesii termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alla Comm.Trib. e il termine di cui all'art.17 bis co.2 (90gg.) del D.Lgs, n.546/92

Co.21 Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. ↓

Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

ESTRATTO MEMORIA CORTE DEI CONTI

24.

L'art. 67 contempla, a beneficio degli uffici degli enti impositori, la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso. **L'inclusione, tra i termini oggetto della sospensione fino al 31 maggio, di quelli relativi all'attività contenziosa non tiene conto della generalizzata sospensione, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, dei termini per il compimento di atti processuali prevista dall'art. 83, comma 2, del provvedimento.**

Ciò determina un ingiustificato vantaggio per la parte processuale pubblica, che potrà avvalersi di un più ampio margine di tempo per adempiere agli oneri del processo. Andrebbe, pertanto, valutata la possibilità di espungere dal testo dell'art. 67 il riferimento all'attività "di contenzioso.



Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

COME GESTIRE LA EVENTUALE PROCEDURA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN CORSO.

DA CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE n.6/E del 23.03.2020

i. per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 ed il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16 aprile;

ii. per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, l'inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione.

Termini per impugnare in assenza di istanza di accertamento con adesione



Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

COME GESTIRE LA EVENTUALE PROCEDURA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN CORSO.

DA CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE n.6/E del 23.03.2020

Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:

- sia la sospensione del termine di impugnazione «*per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente*», prevista ordinariamente dal comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997
- sia la sospensione prevista dall'art. 83 del *decreto*.

gg. 60 + 90 + 38 = 188 gg. (dalla notifica per il destinatario)




Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

COME GESTIRE LA EVENTUALE PROCEDURA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN CORSO.

DA CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE n.6/E del 23.03.2020

ESEMPIO



Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

COME GESTIRE LA EVENTUALE PROCEDURA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN CORSO.

DA CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE n.6/E del 23.03.2020 – gestione a distanza tramite pec

1. identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, da parte dello stesso, tramite PEC o *mail*, della copia del documento di identità (nonché della procura, qualora non in possesso dell'ufficio). Ancorché il documento possa essere già in possesso dell'ufficio, la richiesta è necessaria per garantire, anche in questa fase, l'identificazione del contribuente o rappresentante che parteciperà alla sessione;



Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

COME GESTIRE LA EVENTUALE PROCEDURA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN CORSO.

DA CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE n.6/E del 23.03.2020 – gestione a distanza tramite pec

2. **indicazione** nella citata PEC o *mail* del numero e dell'intestazione **dell'utenza telefonica o dell'eventuale strumento di videoconferenza** (laddove disponibile) da utilizzare per il contraddittorio;



Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

COME GESTIRE LA EVENTUALE PROCEDURA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN CORSO.

DA CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE n.6/E del 23.03.2020 – gestione a distanza tramite pec

- 3. effettuazione del contraddittorio** telefonico o per videoconferenza;
- 4. redazione del verbale del contraddittorio**, dando atto delle modalità con cui lo stesso si è svolto e indicando gli indirizzi PEC o *mail* che saranno utilizzati per il successivo scambio del *file*;



Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

COME GESTIRE LA EVENTUALE PROCEDURA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN CORSO.

DA CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE n.6/E del 23.03.2020 – gestione a distanza tramite pec

5. invio tramite PEC o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la condivisione. La condivisione ha la finalità di rilevare eventuali errori presenti nella bozza di verbale e, di norma, sarebbe preferibile che l'intera procedura di contraddittorio a distanza, redazione del verbale e sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente e dell'ufficio si concludesse nello stesso giorno;

6. ciò anche nell'ottica, sotto riportata, che in termini generali, **queste modalità di gestione del contraddittorio possono essere adattate caso per caso** ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l'intesa col contribuente e, quindi, anche in sede di verifica e accertamento;



Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

COME GESTIRE LA EVENTUALE PROCEDURA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN CORSO.

DA CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE n.6/E del 23.03.2020 – gestione a distanza tramite pec

7. dopo la condivisione, **stampa del *file* ricevuto dall'ufficio e sottoscrizione (con una sigla su tutte le pagine) da parte del contribuente o del suo rappresentante;**

8. **scannerizzazione del verbale sottoscritto e rinvio tramite PEC o *mail* all'Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale;**



Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

COME GESTIRE LA EVENTUALE PROCEDURA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN CORSO.

DA CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE n.6/E del 23.03.2020 – gestione a distanza tramite pec

9. stampa del *file* ricevuto e sottoscrizione da parte del verbalizzante dell'ufficio;

10. invio via PEC o *mail* al contribuente o al suo rappresentante del verbale sottoscritto e protocollato.

11. le operazioni di sottoscrizione di cui ai punti 7 e 9 possono anche avvenire mediante utilizzo della firma digitale

Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

COME GESTIRE LA EVENTUALE PROCEDURA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN CORSO.

DA CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE n.6/E del 23.03.2020 – gestione a distanza tramite pec

9. stampa del *file* ricevuto e sottoscrizione da parte del verbalizzante dell'ufficio;

10. invio via PEC o *mail* al contribuente o al suo rappresentante del verbale sottoscritto e protocollato.

11. le operazioni di sottoscrizione di cui ai punti 7 e 9 possono anche avvenire mediante utilizzo della firma digitale

Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

COME GESTIRE LA EVENTUALE PROCEDURA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN CORSO.

DA CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE n.6/E del 23.03.2020 – gestione a distanza tramite pec

NB

Si evidenzia, infine, che non è interessato dalla sospensione in argomento il termine (previsto dall'articolo 8 del d.lgs n. 218 del 1997) di *“venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7”* entro cui versare le somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione



Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

COME GESTIRE LA EVENTUALE PROCEDURA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN CORSO.

DA CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE n.6/E del 23.03.2020 – gestione a distanza tramite pec

NB

Con esclusivo riguardo ai soggetti che, alla data del 21 febbraio, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, occorre tener conto delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che ha previsto la sospensione dei “*termini dei versamenti e degli adempimenti tributari [...] scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020*”, precisando che gli stessi «*devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione*». Tali soggetti, quindi, nel caso di termine di versamento di cui all'articolo 8 del d.lgs n. 218 del 1997 scadente tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, effettuano il relativo versamento entro il 30 aprile 2020.

Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

CO.1 Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
n. 190.

Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente.

Per approfondire trattamento interpelli: cfr Circolare n.4/E Ag. Entrate del 20.03.2020



Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

CO. 2 In relazione alle **istanze di interpello** di cui al comma precedente, **presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti** dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, **iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.** Durante il **periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.



Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

co. 4 Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori **si applica**, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159

Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

Art. 12 decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159

CO. 1 Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati *entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.*

Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

Art. 12 decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159

CO 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

Art. 12 decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159

3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.



Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

STRALCIO DA MEMORIA CORTE DEI CONTI

25.....

La previsione del comma 4 risulta di non agevole interpretazione, non essendo chiaro se il legislatore abbia inteso richiamare unicamente il disposto del comma 1 del ricordato art. 12, il cui principio è stato sostanzialmente recepito al comma 1 dell'articolo in commento, oppure se, come è più probabile, abbia voluto riproporre il contenuto del comma 2 del medesimo art. 12, secondo il quale “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”



Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

STRALCIO DA MEMORIA CORTE DEI CONTI

25..... In quest'ultimo caso la norma entrerebbe in conflitto con l'enunciato "principio di corrispondenza", per effetto di una sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici ben più ampia della sospensione dei versamenti, nella circostanza non giustificata peraltro dalle difficoltà operative degli uffici, normalmente connesse con gli eventi sismici, che hanno ispirato la previsione del citato comma 2 dell'art. 12.



**SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI
AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

Art.68

**E POTERE DEI COMUNI DI SOSPENDERE O RINVIARE I
PAGAMENTI (delibera GC- CC /Ordinanza Sindacale)**

Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

C0.1 Con riferimento alle **entrate tributarie e non tributarie** sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

CO. 2 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.




Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

PRECISAZIONI SUGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI

Ai sensi dell' art.1 co.792 della L. n.160/2019 gli avvisi corredati delle prescritte indicazioni acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e, decorsi ulteriori trenta giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata, a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento in carico all'agente della riscossione e/o soggetto incaricato della riscossione

Ai sensi dell'art.83 co.2 del D.L. n.18/2020 i termini per la notifica del ricorso innanzi alla CTP sono sospesi dal 09.03 al 15.04



•La sospensiva del pagamento dal 08.03 al 31.05, vale solo per quegli avvisi il cui carico sia stato affidato al soggetto legittimato alla riscossione (per accertamenti definitivi o per accertamenti impugnati se non versata l'imposta in via provvisoria)

Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

PRECISAZIONI SUGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI

NON OPERA

Per il pagamento in acquiescenza ex art.15 D.lgs. n.218/97 che deve avvenire entro il termine di proposizione del ricorso e senza che sia stata avanzata istanza di adesione

Stralcio Circolare Agenzia Entrate n.5/E del 20.03.2020



per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile;

Le considerazioni che precedono portano ad escludere, anche per ragioni di ordine sistematico, che agli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78 si applichi la sospensione dei termini per il versamento recata dall'articolo 68 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato «Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione».



Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

PRECISAZIONI SUI VERSAMENTI DA RATEAZIONI IN CORSO DA ADESIONI – MEDIAZIONI – CONCILIAZIONI



NON SUSSISTE ALCUNA DISPOSIZIONE DI SOSPENSIONE per cui vanno rispettate le tempistiche ordinarie

SI APPLICA LA SOSPENSIONE PER LE RATEAZIONI DELLE CARTELLE E DELLE INGIUNZIONI per le rate scadenti nel periodo dal 08.03 al 31.05 che dovranno essere versate in un'unica soluzione entro il 1 luglio 2020



6. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (Art. 67)

Oggetto

Sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria e altri accessi

Destinatari

Agenzia delle entrate ed altri enti impositori

Periodo

8 Marzo 2020
-
31 maggio 2020

Note

Durante la sospensione, le istanze di interpello e di consulenza giuridica sono presentate esclusivamente per via telematica.

Termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori estesa di due anni ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 159/15

Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

3. E' differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

13. Differimento termini «rottamazione-ter» e «saldo e stralcio» (Art. 68)

Oggetto

Differimento dei termini di versamento della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. "rottamazione-ter" e della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del c.d. "saldo e stralcio"

Destinatari

Tutti

Periodo

31 Maggio 2020

Note

Con il DL n. 9 del 2 marzo il rinvio al 31 maggio era stato previsto per i soli contribuenti residenti o con sede legale nei comuni dell'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020.

Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

-



SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SU INIZIATIVA DELL'ENTE LOCALE

Il Comune può sospendere il pagamento dei tributi in scadenza dal 08.03 al 31.05 (es. CIMP - ICP - TOSAP – TARI avviso bonario) ?

Il decreto, all'art.62 prevede la sospensione dei pagamenti di talune entrate erariali e nulla dispone per quelle degli enti locali anche se si prevede una disposizione in tal senso nei prossimi decreti del Governo, come una proroga delle concessioni in scadenza nel 2020, nelle more è possibile una sospensione/rinvio dei versamenti o con apposita delibera CC di natura regolamentare ovvero con delibera di GC successiva ratifica del Consiglio o anche con ordinanza sindacale ex art.50 TUEL



SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SU INIZIATIVA DELL'ENTE LOCALE

I presupposti per l'Ordinanza Sindacale

- ✓ **URGENZA** : indifferibilità dell'atto e quindi sua necessarietà
- ✓ **CONTINGIBILITA'**: straordinarietà e imprevedibilità dell'evento
- ✓ **TEMPORANEITA'**: degli effetti del provvedimento legata al perdurare dello stato di necessità
- **ADEGUATA MOTIVAZIONE, RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA'** :
fronteggiare situazioni di necessità attuali e concrete a tutela dell'interesse pubblico con il minor sacrificio per l'interesse privato ↓

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SU INIZIATIVA DELL'ENTE LOCALE

Bozza disposizioni

in via contingibile ed urgente che:

- I termini di scadenza, per il pagamento spontaneo, in autoliquidazione o liquidazione d'ufficio, **di tutti i tributi comunali** con scadenza nei mesi di (febbraio), marzo, aprile e maggio sono prorogati fino 30/06/2020 compreso.

*-I termini di scadenza per il pagamento, spontaneo, in autoliquidazione o liquidazione d'ufficio, **di tutte le entrate patrimoniali** comunali con scadenza nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio sono prorogati fino 30/06/2020 compreso.*

-L' ordinario ricevimento fisico del pubblico allo sportello del Servizioè sospeso fino al

- L'attività di informazione, assistenza e consulenza a favore di contribuenti e operatori del settore è svolta per telefono o per posta elettronica; detta attività è svolta allo sportello fisico solo in casi di effettiva necessità e non differibilità, previo appuntamento telefonico, nei giorni die dalle ore alle ore avendo cura di non ricevere nella medesima stanza più di una persona e di evitare lo stazionamento di persone in attesa di essere ricevute;

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SU INIZIATIVA DELL'ENTE LOCALE

LIMITI AI POTERI DEI SINDACI

Art.35 D.L. 02.03.2020 n.9

Art. 35 Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti 1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali.



SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SU INIZIATIVA DELL'ENTE LOCALE

ESTRATTO

DELIBERAZIONE N° XI / 2965 Seduta del 23/03/2020 Giunta Regionale Lombardia

VISTO il DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”: convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020 concernente “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,” con il quale, fra l'altro, nel relativo allegato 1 sono stati indicati i Comuni della Regione Lombardia interessati da diffondersi del virus COVID-19;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale, fra gli altri, agli articoli 67 e 68, è stata disposta la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020 nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SU INIZIATIVA DELL'ENTE LOCALE

ESTRATTO

DELIBERAZIONE N° XI / 2965 Seduta del 23/03/2020 Giunta Regionale Lombardia

VISTA la l.r. 14 luglio 2003, n. 10, "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" con la quale sono disciplinate le modalità di accertamento, riscossione anche coattiva, rimborso, applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo nonché recupero dei tributi di competenza della Regione e dalla stessa direttamente gestiti;

VISTA la l.r. 14 luglio 2003, n. 10, "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" con la quale sono disciplinate le modalità di accertamento, riscossione anche coattiva, rimborso, applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo nonché recupero dei tributi di competenza della Regione e dalla stessa direttamente gestiti;

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SU INIZIATIVA DELL'ENTE LOCALE

ESTRATTO

DELIBERAZIONE N° XI / 2965 Seduta del 23/03/2020 Giunta Regionale Lombardia

~~VISTO, in particolare, l'art. 14 della richiamata l.r. n. 10/2003, che attribuisce alla Giunta regionale il potere di rimettere in termini i contribuenti regionali, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore e di sospendere e differire i termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti regionali interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, limitatamente ai tributi regionali non gestiti in convenzione con l'Agenzia delle Entrate;~~

VISTO il regolamento comunale delle entrate tributarie approvato con delibera di C.C.....

In difetto....richiamare i singoli regolamenti delle entrate (ICP -TOSAP -TARI)..... Ed in particolare l'art. il quale prevede che

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SU INIZIATIVA DELL'ENTE LOCALE

ESTRATTO

DELIBERAZIONE N° XI / 2965 Seduta del 23/03/2020 Giunta Regionale Lombardia

~~RICHIAMATO il decreto della dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie 1 regionali, 27 febbraio 2020, n. 2521, con il quale in attuazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2020 Serie ordinaria n. 48, sono stati disposti la sospensione o il differimento dei termini per gli adempimenti degli obblighi tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, a favore dei contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del citato DPCM 23 febbraio 2020;~~

VISTO per il perdurare della condizione di emergenza derivante dall'estendersi dell'epidemia da COVID-19 che l'eventuale assembramento nelle date di scadenza dei versamenti tributari, nei pochi luoghi aperti al pubblico, abilitati alla riscossione, possa determinare una grave situazione di contagio e quindi di pericolo per la salute e la sicurezza delle persone;

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SU INIZIATIVA DELL'ENTE LOCALE

ESTRATTO

DELIBERAZIONE N° XI / 2965 Seduta del 23/03/2020 Giunta Regionale Lombardia

RITENUTO necessario, altresì, per allineare le disposizioni regionali in materia di tributi **regionale** comunali a quelle emanate dal Governo con il citato DL n. 18/2020, disporre, ai sensi dell'art. **14, comma 2, della l.r. 10/2003**, del regolamento comunale delle entrate.....la sospensione degli adempimenti fiscali e dei versamenti anche ai tributi di competenza **della Regione** del Comune e dalla stesso direttamente gestiti e anche per quelli dati in concessione la cui scadenza è compresa nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, ferma restando la facoltà dei singoli di provvedere senza avvalersi della sospensione disposta con il presente provvedimento;

VERIFICATA, da parte del dirigente competente per materia la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo della legittimità;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge; per le motivazioni espresse in premessa:

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SU INIZIATIVA DELL'ENTE LOCALE

ESTRATTO

DELIBERAZIONE N° XI / 2965 Seduta del 23/03/2020 Giunta Regionale Lombardia

DELIBERA

1. per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Lombardia, limitatamente ai tributi regionali non amministrati in Convenzione con l'Agenzia delle Entrate, sono sospesi gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
2. che gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del punto 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato;



SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SU INIZIATIVA DELL'ENTE LOCALE

ESTRATTO

DELIBERAZIONE N° XI / 2965 Seduta del 23/03/2020 Giunta Regionale Lombardia

DELIBERA

3. di procedere, esclusivamente per i contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio delle Regione Lombardia alla sospensione della riscossione della rate in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 dei debiti tributari senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione stessa e purché proceda al pagamento delle rate residue, con cadenza mensile, a decorrere dal 30 giugno 2020;

4. di disporre che quanto previsto al punto 3 si applica anche al concessionario Publiservizi srl per le rateizzazioni in essere esclusivamente per i contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Lombardia;



SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SU INIZIATIVA DELL'ENTE LOCALE

ESTRATTO

DELIBERAZIONE N° XI / 2965 Seduta del 23/03/2020 Giunta Regionale Lombardia

DELIBERA

5. di dare mandato al Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, per l'adozione degli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
6. di informare i cittadini e gli operatori professionali del settore delle disposizioni contenute nella presente deliberazione attraverso la pagina Tributi del Portale istituzionale di Regione Lombardia, www.tributi.regione.lombardia.it, mediante pubblicazione sul BURL nonché attraverso gli idonei mezzi di informazione.



Art. 71 (menzione per la rinuncia alle sospensioni)

CO.1 Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'art.37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze



Art. 71 (Rinuncia alla sospensione dei versamenti)

SchedeDecretoLegge_OK.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

File Modifica Vista Finestra ?

Home Strumenti SchedeDecretoLeg... x

15 / 15 75%

Condividi

14. Rinuncia alla sospensione dei versamenti (Art. 71)

Oggetto	Destinatari	Periodo
Con DM del MEF previste forme di menzione per i contribuenti che rinunciano alla sospensione ed effettuano i versamenti sospesi (vantaggio per i contribuenti in termini di immagine)	Contribuenti per i quali sono applicabili le misure di sospensione dei versamenti	2020



**NUOVE MISURE URGENTI PER CONTRASTARE
L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- E
CONTENERNE GLI EFFETTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA E MILITARE**

Art.83

ART. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

RINVIO UDIENZE

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

L'art. 83 considera due distinte fasi:

A. Periodo dal 9 marzo al 15 aprile di blocco totale delle udienze con le eccezioni previste (non per CT);

B. Periodo dal 16 aprile al 30 giugno fase di gestione discrezionale dell'emergenza, in cui sono rimessi poteri organizzativi ai dirigenti degli uffici giudiziari (presidente della Corte di Appello, presidenti degli Ordini, capo della procura.....per le CT i loro Presidenti)

ART. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

SOSPENSIONE TERMINI

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.....



ART. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

COMPUTO DEL PERIODO DI SOSPENSIONE

..... Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, **i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 .**

ART. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

GESTIONE UDIENZA DAL 16.04 AL 30.06

6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, **per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti**

ART. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

ART. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

OBBLIGO DEPOSITO DOCUMENTI SOLO TELEMATICAMENTE PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO SOLO SISTEMI TELEMATICI

11. **Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020**, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, **sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.** **Gli obblighi di pagamento del contributo unificato** di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, **connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 12.**

ART. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

CHIUSURA AL PUBBLICO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Il Direttore Generale delle finanze, con determinazione n° 6121 del 25 marzo 2020, ha disposto a decorrere dal 26 marzo 2020 l'interdizione dell'accesso del pubblico alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado.

La disposizione resta in vigore fino a cessata emergenza e, comunque, fino a nuova determinazione.

Resta ferma la possibilità, per chiunque ne abbia interesse, di formulare richieste urgenti utilizzando il servizio di prenotazione on line degli appuntamenti, oppure inviando le richieste stesse agli indirizzi di posta elettronica, ovvero utilizzando i recapiti telefonici della Commissione, pubblicati su questo sito istituzionale della Giustizia tributaria.

Nel caso in cui particolari ragioni di urgenza rendano improcrastinabile l'accesso di utenti presso la Commissione, si deve contattare preventivamente il Direttore dell'Ufficio di segreteria, per concordare un appuntamento nel rispetto delle misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19, adottate dal Ministero della salute.

I servizi telematici del Processo Tributario Telematico rimangono operativi.

ART. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

SOSPENSIONI E DIFFERIMENTI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

UDIENZE

- Rinvio di ufficio dal 09.03. al 15.04 (art.83 co.1 e 21)

- Come disciplina del Presidente CTP-CTR dal 16.04 al 30.06 (art.83 co.6)

ATTI PROCESSUALI

Dal 09.03 al 15.04 sospeso il decorso termini di tutti gli atti processuali, (costituzione, memorie, deposito documenti, istanze P.U. , appelli, controdeduzioni) compresi quelli relativi al deposito dei provvedimenti da parte dei giudici, relativi ai contenziosi pendenti (articolo 83, co. 2 e 21);

COMPUTO TERMINI

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

RICORSO INTRODUTTIVO E MEDIAZIONE

Dal 09.03 al 15.04 sospeso il decorso dei termini per la notifica dei nuovi ricorsi in primo grado dinnanzi alle Commissioni tributarie provinciali e del termine di cui all'art. 17 bis, co. 2, del decreto 31 dicembre 1992 n. 546 (articolo 83, co. 2).

Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale

Art.104

Articolo 104 “Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale”

MODALITA' CONSEGNA INVII RACCOMANDATI E ASSICURATI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, **per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati** e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, **nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, **senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.**


La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

Articolo 104 “Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale”

ESTENZIONE PAGAMENTO RIDOTTO MULTE ENTRO 30 GG

Co.2 Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, **in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all’art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.** La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.





GRAZIE PER L'ATTENZIONE